

# InfoImpresa

Periodico dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Aprile 2012

**Accordi Stato Regioni  
del 21 Dicembre 2011:  
Focus Point  
Sicurezza sul Lavoro  
a cura della Divisione  
Lavoro UNSIC**

**CAF UNSIC: Corsi  
di aggiornamento  
per i Centri  
di raccolta**

**INPS:  
trasmissione  
telematica  
delle certificazioni  
di malattia**

# Ammortizzatori sociali e riforma del mercato del lavoro.

## *La crescita del Paese non può prescindere dallo sviluppo del Mezzogiorno*

DOMENICO MAMONE - *Presidente dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori*



In questi giorni gli occhi dell'opinione pubblica, dei cittadini e delle imprese sono puntati sui tavoli di concertazione tra il Ministro del Lavoro e i rappresentanti delle categorie datoriali e sindacali. Sul piatto della bilancia c'è uno dei temi più importanti e attuali: la riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali. Certo, il rilancio del nostro paese parte sicuramente dall'occupazione. Un tema che riguarda sia i giovani inoccupati sia coloro che usciti dal mercato del lavoro non rimangano troppo tempo a carico della collettività e riescano a trovare un nuovo lavoro. Il tema lo sappiamo è complesso e ampio. C'è un bel concetto, molto spesso utilizzato ma di cui non se ne coglie appieno le potenzialità se fosse effettivamente applicato nel nostro paese, la *flexicurity* (o flessicurezza). La parola, così come è stata concepita, intende la possibilità di dare ai cittadini comunitari sicurezza occupazionale. Il termine nasce dal binomio tra sicurezza e flessibilità, per cui applicata al mondo del lavoro viene a delineare la condizione per cui ogni cittadino può trovare lavoro in ogni fase della sua vita lavorativa. L'Italia, infatti, rischia di entrare in un circolo vizioso per cui da una parte si sprecano nuovi talenti e il dinamismo dei giovani, dall'altro l'esperienza e il know-how dei 40-50enni. Solo il cambiamento delle attuali regole, migliorandole con un sistema adeguato di protezione sociale, un nuovo welfare, sussidiarietà, equità, solidarietà, che puntino su politiche attive del lavoro si può avviare un circolo virtuoso che inneschi il meccanismo della crescita. Perché senza l'occupazione non c'è crescita e senza crescita non c'è occupazione. Un binomio inscindibile.

In tutto questo discorso non va dimenticato che gran parte dei problemi occupazionali riguardano il sud del paese. Non si può, infatti, prescindere dallo sviluppo del Mezzogiorno, dal cercare di limitare quel divario tra nord e sud del paese che la crisi degli ultimi anni, anche se non ha ulteriormente acuito, ha sicuramente contribuito a radicalizzare quelle difficoltà strutturali che erano già presenti nel nostro meridione. Come ha sottolineato il Ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca in un interessante articolo comparso sul Corriere della Sera del 12 marzo a firma di Dario Di Vico, (che puntava ad un approfondimento sul tema delle imprese meridionali) dal titolo particolarmente interessante "Industria, ecco il sud vitale che punta ad esportare. Dalla meccatronica al food, emergono nuovi mini distretti", ha promosso una "task force di economisti e di rappresentanti delle banche, dei sindacati e delle università per studiare la presenza industriale nel sud, separando in fase di analisi, la grande impresa legata alla raffinazione del petrolio, alla siderurgia e alla produzione di autoveicoli; la piccola impresa simil-distrettuale che ha saputo specializzarsi in una logica di territorio e, infine, l'impresa che ancora oggi pensa a sussidi, zone franche o privilegi di qualsiasi tipo. E ancora: chi è già posizionato sull'export e quindi è in grado di sopperire alla stasi del mercato interno e chi, con un adeguato supporto, sarebbe capace comunque di prendere la strada delle vendite all'estero." Per il Ministro c'è quindi una certa vitalità imprenditoriale nel Mezzogiorno, ma "è necessario accrescere gli sforzi". Ritengo che lo studio e l'analisi che il Governo ha messo in campo sia un passo importante da cui partire per promuovere quello sviluppo necessario a fare del sud, non la parte trainata dal resto del paese, ma un luogo e un territorio di progresso, un "incubatore di energie" in sinergia con le regioni del Nord e del Centro, che dia vita ad un vero "sviluppo armonico del Paese" finalizzato a "rimuovere gli squilibri economici e sociali". Anche per il Presidente del Consiglio Mario Monti "lo sviluppo del Sud è necessario per far crescere l'Europa". Lo ha detto in un recente incontro con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, i sindaci dei capoluoghi di Regione del Sud e un rappresentante dei piccoli comuni meridionali indicato dall'Anci.

Ce lo auguriamo. Certo il lavoro da fare non è semplice, per i ben noti mali che gravano nel Mezzogiorno e che spesso sono stati funzionali ad una certa mala politica. Le risorse a disposizione sono note, come le produzioni agricole e agroalimentari tipiche, il turismo, l'artigianato locale e di qualità. Ossia tutte quelle che sono le peculiarità di un'area del nostro Paese che non sono di certo "da meno" e che devono liberarsi da quella sorta di complesso di inferiorità che ha condizionato anche una certa mentalità e approccio al lavoro. I giovani ad esempio sono la nostra più grande risorsa e vanno messi nella migliore condizione per apportare il loro importante contributo allo sviluppo. Perderli significa perdere energie vitali e know how. Anche il sud deve puntare sulla cultura, sul sapere e sulla conoscenza per incrementare le opportunità di crescita, senza dimenticare la creazione di adeguate infrastrutture necessarie allo sviluppo delle imprese.

Domenico Mamone  
*Presidente Nazionale UNSIC*

1

## EDITORIALE



**DOMENICO MAMONE**  
*Presidente dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori*

**Ammortizzatori sociali e riforma del mercato del lavoro.**  
*La crescita del Paese non può prescindere dallo sviluppo del Mezzogiorno*

4

## IL SISTEMA SERVIZI UNSIC



**Convenzione UNSIC e Synthesis per i servizi finanziari** 4

**CAF UNSIC: Corsi di aggiornamento per i Centri di raccolta** 4

**Enasc: proseguono sul territorio i seminari formativi per gli operatori di Patronato** 6

8

## DAL NAZIONALE



**Rapporto CIG e altri ammortizzatori sociali** 8

**Ministero del Lavoro: orario dei soci di cooperative di produzione e lavoro** 9

**Apprendistato più vantaggioso per i contratti stipulati dal 2012** 10

12

## DAL TERRITORIO



**L'Unsic Modica chiede nuovo bando per i Fondi ex Insicem** 12

**Unsic Conversano: inaugurata la nuova sede e presentate le nuove attività** 13

16

## MONDO AGRICOLO



**Agea: sul portale Sian i servizi web per la presentazione della Domanda Unica** 16

**Mipaaf: bandi di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno** 17

**Latte: il Ministro Catania presenta gli aspetti più salienti del nuovo pacchetto approvato a Bruxelles** 18

20

## DALLE REGIONI



22

## NOVITÀ



24

## LAVORO E PREVIDENZA



INPS: trasmissione telematica  
delle certificazioni di malattia ..... 24

Infedeli  
registrazioni sul LUL ..... 27

Contributi lavoratori domestici  
anno 2012 ..... 27

32

## JUS JURIS



# SOMMARIO

InfoImpresa

### INFOIMPRESA

*Periodico  
dell'Unione Nazionale  
Sindacale Imprenditori e Coltivatori*

#### Direttore responsabile

Domenico Mamone

#### Redazione

Maria Grazia Arceri - Francesca Campanile  
Sonia D'Annibale - Francesca Gambini  
Nazareno Inسادà - Salvatore Mamone  
Fortunata Reggio - Lea Capriotti - Vittorio Piscopo

#### Progetto Grafico - Impaginazione

Fortunata Reggio

#### Sede legale e Redazione

Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma  
Tel. 06 58333803 - Fax 06 5817414  
[www.insic.it](http://www.insic.it) - [infoimpresa@insic.it](mailto:infoimpresa@insic.it)

Registr. Tribunale di Roma  
N° 76/2003 del 5/03/2003

## Convenzione UNSIC e Synthesis per i servizi finanziari

**L'** UNSIC ha sottoscritto, il 23 dicembre 2011, un'apposita convenzione per la fornitura di servizi finanziari e assicurativi con la Synthesis SpA iscritta nell'Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria ai sensi del Provvedimento UIC dell'11 luglio 2002 al n. A71550. Specificamente l'UNSIC, sempre proiettata a garantire la miglior offerta possibile di servizi ai propri iscritti e associati, ha stretto tale accordo per assicurare loro un affidabile e puntuale supporto consulenziale in ambito assicurativo e finanziario, a

condizioni di mercato vantaggiose. Infatti, la Synthesis SpA metterà a disposizione degli iscritti e dei dipendenti dell'UNSIC la consulenza di propri esperti nel settore finanziario finalizzata all'accesso al credito ed, in particolare, per quanto concerne cessioni del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento. Ovviamente tutte le prestazioni oggetto della convenzione saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e di trattamento dei dati personali. La Synthesis SpA, tra le altre presta-

zioni, garantirà: la raccolta delle richieste e la relativa istruttoria; la trasparente informativa sui costi delle operazioni di finanziamento mediante lo sviluppo di preventivi personalizzati informando scrupolosamente il contraente sui propri diritti e doveri; il necessario materiale informativo. Infine si comunica che, a fronte di tali intese, il personale qualificato Synthesis, appositamente incaricato, potrà visitare le strutture periferiche UNSIC al fine di promuovere ed approfondire i dettagli ed i vantaggi che scaturiscono dall'accordo.

## CAF UNSIC: Corsi di aggiornamento per i Centri di raccolta

**I** Caf Unsic ha organizzato anche per l'anno 2012 i Corsi di aggiornamento rivolti agli operatori dei Centri di raccolta operanti nelle sedi periferiche. Il calendario degli incontri ha date e tappe diverse sul territorio nazionale. Si è partito il 2 marzo a Roma; per proseguire poi il 5 marzo a Cosenza; il 6 marzo a Lamezia Terme; il 9 marzo a Napoli; il 12 marzo è stata la volta di Catania; mentre il 13 marzo Palermo; il 14 marzo Milano, il 15 marzo Torino e il 16 marzo Bari. I corsi di aggiornamento sono stati tenuti da esperti in materia e si sono incentrati sulle novità di quest'anno per quanto riguarda il modello 730 e tutti i modelli fiscali, ISEE, RED, Unico, Invalidità civile ICRIC -ICLAV-ACCAS;



Detrazioni pensionati e dipendenti; Successioni; Contratti di locazione; F24; Visure catastali e camerali; Dichiarazione Ici, ecc. Sono state, inoltre, trattate le recenti novità sui programmi proposti dalla EFFEQ Zucchetti. Presenti agli incontri, l'Amministratore Unico del Caf Unsic Francesca Campanile, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale Giacomo Flo-

rio, Manlio Maurizio Marra e Marco Antonio Valenti, Esperti elaborazione dati, Nazareno Insardà, Dirigente Nazionale Unsic. Ai corsi hanno partecipato più di 600 operatori in tutta Italia, che hanno particolarmente apprezzato le tematiche affrontate nel corso degli aggiornamenti e la professionalità e la competenza dei tecnici che hanno tenuto i corsi.

## Notizie dall'UNSI COLF: programmazione flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali

Lo Sportello UNSI COLF informa che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con il messaggio n. 35 del 30.12.2011, ha ribadito i principi alla base del Decreto di Programmazione dei Flussi per l'anno 2011 col quale è stato incentivato il rilascio dei nulla osta pluriennali a favore dei lavoratori che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi. Il "lavoro" ha reso noto che è stato realizzato il nuovo modello telematico che consentirà, per il 2012, ai lavoratori stagionali pluriennali che risultano regolarmente presenti ed assunti nel corso del 2011, di effettuare un nuovo ingresso. Il predetto modello consentirà al datore di lavoro di

esprimere la volontà di confermare l'assunzione del lavoratore alle sue dipendenze nel corso del 2011. Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione dell'annuale decreto flussi per lavoro stagionale in quanto la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi 2011. Il modello di comunicazione di conferma per lavoro stagionale pluriennale (CSP) per le Associazioni di Categoria è disponibile sul sito dello sportello immigrazione presso il Ministero dell'Interno, mentre per i singoli utenti all'indirizzo del nulla osta lavoro sempre dal sito del Ministero dell'Interno. La comunicazione verrà inviata immediatamente con modalità informatiche al Ministero per gli Affari Esteri

per il rilascio del visto e lo straniero potrà presentare richiesta di visto d'ingresso presso la competente Autorità consolare dal momento in cui sul portale "Verifica Avanzamento Domande online" la pratica sarà visualizzata nello stato di "Nulla Osta Invito all'Autorità Consolare".

Il Dicastero consiglia di facilitare le procedure di rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero inviando allo stesso copia del nulla osta pluriennale rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione. Successivamente all'ingresso nel territorio nazionale il lavoratore dovrà recarsi entro 8 giorni insieme al proprio datore di lavoro presso lo sportello unico competente per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.



## Enasc: proseguono sul territorio i seminari formativi per gli operatori di Patronato

**L**unedì 5 marzo, a partire dalle 9, si è tenuto, presso la sede Unsic di via Caloprese a Cosenza, una Giornata formativa sulle novità apportate a livello nazionale al sistema di assistenza sociale ai cittadini. Il fine è stato quello di istruire gli operatori Enasc (Ente nazionale di assistenza sociale ai cittadini, patronato promosso dall'Unsic) sugli aggiornamenti che riguardano, in primo luogo, le nuove procedure informatiche che modificano il modo attraverso il quale vengono erogati i servizi agli assistiti e poi la legislazione sociale ora in vigore, la quale apporterà modifiche, ad esempio, al sistema pensionistico.

I partecipanti sono stati introdotti ai lavori da Carlo Franzisi, presidente dell'Unsic provinciale di settore di Cosenza. La prima relazione è stata, dunque, affidata a Nazareno Insardà, responsabile nazionale Enasc, il quale è intervenuto in merito alle nuove procedure informatiche introdotte dall'Istituto nazionale di previdenza sociale. Grandi novità attendono l'Inps e tutti i suoi utenti nel corso del 2012. La struttura, infatti, va verso la completa digitalizzazione. Altro importante intervento è stato quello affidato a Luigi Rosateio, formatore Enasc nazionale.

La nuova finanziaria andrà ad incidere, sensibilmente, sul sistema pensionistico a partire dall'estensione del sistema contributivo pro rata per tutti i lavoratori e l'immediato innalzamento della soglia di vecchiaia. Nel corso della mattinata si è quindi illustrato agli operatori di patronato le nuove regole.

“La giornata formativa – ha commentato Carlo Franzisi – è stata un'occa-



sione importante di confronto con i referenti del patronato Enasc che tutti i giorni devono dare risposte ai cittadini che necessitano di assistenza. La formazione e l'aggiornamento continuo rappresentano l'impegno costante per gli operatori ed uno strumento di lavoro attraverso il quale si possono erogare prestazioni di qualità e, quindi, svolgere una funzione sociale”.

Il patronato Enasc, in poco più di un anno e mezzo di attività nel centro di Cosenza, ha saputo ritagliarsi uno spazio nel complesso mondo del sistema dell'assistenza e previdenza, contribuendo a diffondere i diritti dei lavoratori, dei pensionati, degli invalidi, dei disoccupati, dei portatori di handicap, dei diversamente abili, dei lavoratori stranieri, delle colf, delle ba-

danti. Altro seminario formativo si è svolto per gli operatori del Patronato Enasc il 23 febbraio a Barletta.

Ad essere affrontate anche in questa sede le nuove procedure informatiche attraverso le quali vengono erogati i servizi agli assistiti e le recenti modifiche alla legislazione in materia pensionistica.

Sono intervenuti nel corso dell'incontro Nicola Signorile, Presidente Provinciale Unsic BAT, Andrea Azzone, Nazareno Insardà Responsabile nazionale Enasc, Salvatore Mamone, Presidente nazionale Enasc e Luigi Rosateio, Dirigente del Patronato con competenze di formatore e di tecnico. Ricordiamo che gli altri incontri si sono svolti: il 7 febbraio a Palermo, l'8 febbraio a Catania, il 17 febbraio a Padova e l'8 marzo a Napoli.

## Accordi Stato Regioni del 21 Dicembre 2011: Focus Point Sicurezza sul Lavoro a cura della Divisione Lavoro UNSIC

---

Il ruolo che l'UNSIc, l'Ente di Formazione – ENUIP ed il Patronato – ENASC svolgono in tema di Sicurezza sul Lavoro è di giorno in giorno più significativo, non solo per quanto attiene alla formazione su tale tematica, ma anche in termini di assistenza globale relativamente agli adempimenti documentali in materia di Sicurezza sul lavoro.

Ci aspettiamo a breve nuovi interventi delle Autorità che chiariscano e intervengano sulla valutazione dei rischi e sui requisiti dei formatori per la Sicurezza. Affrontiamo intanto le novità portate dall'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi approvati in Conferenza Stato-Regioni che definiscono i contenuti della formazione del datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP e quella dei lavoratori.

In particolare, gli accordi raggiunti tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano riprendono gli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Per quanto riguarda i corsi di formazione per il datore di lavoro che intende svolgere la funzione di RSPP, vengono forniti i seguenti chiarimenti: il percorso formativo ha una durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore, in base alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro; è consentito l'uso di piattaforme e-learning per lo svolgimento del percorso formativo; l'accordo non riguarda la formazione per lotta antincendio e primo soccorso; i corsi devono essere tenuti da docenti che abbiano al-



meno un'esperienza triennale di insegnamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'organizzazione dei corsi prevede l'individuazione di un responsabile, spesso nella figura del docente e permette un numero massimo di partecipanti pari a 35 e il 10% di assenze. Dopo aver effettuato la valutazione del rischio sul luogo di lavoro, il datore di lavoro potrà così decidere quale corso seguire: 16 ore per rischio basso; 32 ore per rischio medio; 48 ore per rischio alto. Dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione, il datore di lavoro potrà accedere ad una verifica di apprendimento, con colloquio o test per verificare le competenze acquisite. Se la verifica avrà esito positivo, verrà rilasciata apposita certificazione.

È previsto anche un aggiornamento periodico (quinquennale) che ha sempre una durata in base al livello di rischio: basso (6 ore), medio (10 ore) e alto (14 ore). In riferimento alla formazione sulla sicurezza per il lavoratore si definisce, innanzitutto, l'organizzazione della formazione.

Per ogni corso organizzato: ci deve essere un soggetto organizzatore del corso, che può essere anche il datore di lavoro; deve essere indicato un responsabile del corso, solitamente il docente; il numero dei partecipanti

non deve superare le 35 unità; i partecipanti hanno l'obbligo di seguire il 90% delle ore di formazione; è necessario garantire comprensione ai lavoratori stranieri.

Per la modalità di fruizione, è permesso lo svolgimento dei corsi in aula o attraverso apprendimento in e-learning. La formazione deve avere una durata minima di 4 ore e i contenuti obbligatori riguardano i concetti di rischio, di danno, di prevenzione, di protezione e diritti e doveri delle figure coinvolte. Gli attestati vengono rilasciati sulla base:

della frequenza del 90% delle ore di formazione per i lavoratori; della frequenza del 90% delle ore di formazione insieme al superamento della prova finale per i preposti e i dirigenti. Anche per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, con una durata minima di 6 ore e comprende approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e aggiornamenti sull'organizzazione e la gestione della sicurezza in azienda.

La Divisione Lavoro UNSIC è contattabile, per approfondimenti in materia, chiarimenti sulla normativa e tutto quanto possa essere utile per l'operatività, all'indirizzo di posta elettronica: [info@unsiclavoro.it](mailto:info@unsiclavoro.it)

## Rapporto CIG e altri ammortizzatori sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad istanza di interpello n. 48 del 28.12.2011 prt. 37/8381 ha riscontrato il quesito proposto dalla Confederazione Italiana della Piccola e media Industria che chiedeva chiarimenti in merito ai presupposti per l'attivazione delle procedure di Cassa Integrazione Guadagni in deroga in rapporto alla fruizione di altre tipologie di ammortizzatori sociali.

Specificamente, la Confederazione istante chiedeva se, al termine di un periodo di godimento di CIG "in deroga" alla Legge n. 223/1991, sia comunque necessaria la sussistenza del requisito occupazionale previsto dalla medesima Legge, per fruire successivamente dell'ammortizzatore sociale di cui alla CIGS.

Al riguardo il Dicastero ha precisato che, tra gli altri, il requisito occupazionale ex legge n.223/1991 è da considerarsi quale "conditio sine qua non" ai fini della presentazione della domanda per CIGS anche se l'azienda abbia già goduto di un precedente periodo di CIG in deroga.

Il Ministero del lavoro ha altresì precisato come possa considerarsi ammissibile la fruizione di un periodo "ponte" di cassa in deroga tra una CIGS e l'altra purchè si conservino i requisiti per essere ammessi al trattamento. Inoltre, ha puntualizzato come sia possibile ricorrere nuovamente alla CIGS, anche in ragione della medesima causale in quanto l'art.1, co. V, della L. n.223/1991 stabilisce che la durata del programma di crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia

decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

Infine, conclude il Dicastero, la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga trova riscontro normativo nell'art. 2, comma 36, della Legge n. 203/2008, nell'art. 19 Legge n. 2/2009, di conversione del D.L. n. 185/2008 e nell'art. 7 ter della Legge n. 33/2009. I trattamenti in esame, mediante i quali il Legislatore ha voluto ampliare la platea dei destinatari aventi diritto ai suddetti benefici, vengono erogati, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente, nei confronti di categorie di lavoratori subordinati normalmente esclusi dal campo di applicazione delle misure di sostegno del reddito, a causa della tipologia di contratto di cui sono titolari, dell'appartenenza settoriale dell'azienda di cui sono dipendenti o della dimensione aziendale.

La Legge n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) all'art. 1 comma 30, non contempla alcuna specifica causale di intervento per l'erogazione di tali strumenti di sostegno, limitandosi a richiedere la stipulazione di "accordi governativi e con riferimento a periodi non superiori a dodici mesi per la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali". Si rappresenta, inoltre, che l'Intesa Stato Regioni 2011 - 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive stabilisce al punto 14), lettera d) "che per le imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali qualora si valuti indispensabile il ricorso

alla CIG in deroga, la richiesta dovrà essere accompagnata, ove possibile, da piani di gestione delle eccedenze che pongono particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso le altre imprese del territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze".

Sulla base di tali argomentazioni, nell'ipotesi in cui l'azienda abbia già fruito di un periodo di CIGS concesso ex art. 3, Legge n. 223/1991, potrà richiedere successivamente i benefici di cui agli ammortizzatori in deroga, anche in assenza dei presupposti sanciti dal Legislatore nel comma 2 del medesimo art. 3, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme in materia di ammortizzatori sociali in deroga.

Da ultimo, in ordine all'ammissibilità di un eventuale ricorso alla procedura di mobilità, durante un periodo di fruizione di trattamenti integrativi di cassa in deroga, occorre riferirsi all'art. 4, Legge n. 223/1991. In forza di tale norma l'azienda, infatti, ha la facoltà di avviare le procedure di mobilità soltanto qualora, ammessa al trattamento di cui alla CIGS ex art. 1 della richiamata Legge, nel corso di attuazione del programma ritenga di non riuscire a reimpiegare tutti i lavoratori sospesi e di non poter utilizzare strumenti alternativi.

Sebbene il dettato normativo appena citato non sembrerebbe lasciare ampi margini, il "Lavoro" ritiene che, in linea generale, non sia preclusa ad un'impresa in CIG in deroga la possibilità di avviare azioni di gestione non traumatica degli esuberanti strutturali, tenendo comunque in considerazione quanto disposto dagli artt. 4 e 24, Legge n. 223/1991.

## Ministero del Lavoro: orario dei soci di cooperative di produzione e lavoro

---

In merito al quesito proposto dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Piacenza in ordine alla problematica afferente alla riduzione dell'orario di lavoro disposta unilateralmente dal datore di lavoro nei confronti dei soci di cooperative di produzione e lavoro con evidenti ripercussioni sul piano della retribuzione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad istanza di interpello del 14.02.2012 prt. 37/2598 ha fornito alcuni chiarimenti.

In primis, il Dicastero precisa che in materia di obbligazioni contrattuali la predisposizione di una qualsivoglia riduzione dell'orario di lavoro al di sotto della soglia minima prevista dalla contrattazione collettiva necessita della stipulazione di un accordo in sede sindacale. Va da sé come ridu-

zioni di orario di lavoro operate unilateralmente da parte datoriale, in assenza di accordi collettivi che contemplino forme di orario multiperiodale o ridotto, danno luogo di fatto ad una fattispecie impropria di lavoro a chiamata al di fuori dei presupposti normativi previsti con evidenti ripercussioni negative nei confronti dei lavoratori.

Per quanto concerne lo specifico settore delle cooperative da un lato la legge n. 142/2001 chiarisce come il socio, oltre al rapporto associativo, instauri anche un rapporto di lavoro e dall'altro sempre il socio mette a disposizione la propria capacità professionale in relazione alla quantità del lavoro necessaria alla realizzazione degli scopi della cooperativa medesima. Pertanto, precisa il Ministero

del Lavoro, il socio dipendente che offre la propria prestazione e questa non venga accettata per ragioni imputabili all'organizzazione dell'attività, il datore di lavoro risulta ugualmente tenuto al pagamento della retribuzione dovuta per l'orario di lavoro pattuito in quanto non è consentito al datore ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e conseguentemente la retribuzione dei dipendenti. Va da sé, che una diversa interpretazione potrebbe comportare il rischio del ricorso ad un sistema volto ad occultare parte delle ore effettivamente lavorate e delle connesse retribuzioni imponibili in quanto la mancanza di un orario normale di lavoro rende più ardua la verifica in ordine alla correttezza della dichiarazione circa le ore e le giornate complessivamente lavorate.

---

## Al via il Fondo Nazionale per l'Innovazione per l'accesso al credito delle PMI

---

Ha preso il via il Fondo Nazionale per l'Innovazione (FNI), promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Uno strumento per le piccole e medie imprese, a supporto della valorizzazione ed il finanziamento di progetti innovativi basati sullo sfruttamento industriale di disegni e modelli. Come precisa il Ministero sul suo sito, "attraverso il fondo, mette a disposizione una garanzia che permetterà di favorire la concessione di finanziamenti da parte delle banche selezionate per circa 75

milioni di euro, favorendo l'accesso al credito delle imprese e riducendo i costi del finanziamento.

I finanziamenti potranno essere concessi fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro, con durata fino a 10 anni e nessuna garanzia personale o reale sarà richiesta all'impresa.

Mediocredito Italiano del gruppo Intesa Sanpaolo e Unicredit sono le banche che attuano questa importante iniziativa mettendo a disposizione del sistema industriale le loro competenze su un tema particolar-

mente importante per lo sviluppo e la crescita dell'economia italiana.

Per avere maggiori informazioni le imprese possono fare riferimento alle sezioni dedicate al Fondo Nazionale Innovazione dei siti internet di Mediocredito Italiano (Sezione Ricerca e Innovazione) e Unicredit dove sono anche indicati i punti informativi appositamente istituiti dalle due banche sull'intero territorio nazionale e dove sarà possibile avere ulteriori informazioni anche per la presentazione delle domande di finanziamento."

## Apprendistato più vantaggioso per i contratti stipulati dal 2012

**P**iù vantaggi per i datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato dal 2012, grazie alle novità introdotte con la Legge di Stabilità.

I datori di lavoro con al massimo 9 dipendenti che assumeranno giovani con contratto di apprendistato a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, godranno di uno sgravio contributivo pari al 100% per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto. Sempre dal 2012, inoltre, verranno stanziati annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali risorse fino a 200 milioni di euro per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato. E' quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183 del 12.11.2011, art. 22, comma 1 e comma 2).

### *Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2012*

Il Testo Unico sull'apprendistato approvato quest'anno (D.Lgs. n. 167 del 14.09.2011) ha riconosciuto sostanziali agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono apprendisti e la Legge di Stabilità 2012 recentemente approvata ha reso ancora più vantaggiosa l'assunzione di giovani con contratto di apprendistato da parte delle imprese con al massimo 9 lavoratori dipendenti.

Fino al 2011, il contratto di apprendistato prevedeva: per le imprese con almeno 10 dipendenti, un'aliquota contributiva agevolata pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini contributivi; per le imprese con al massimo 9 dipendenti:

- un'aliquota contributiva pari all'1,5%



per i periodi contributivi maturati nel 1° anno di contratto di apprendistato; - un'aliquota contributiva pari al 3% per i periodi contributivi maturati nel 2° anno di contratto di apprendistato; - un'aliquota contributiva pari al 10% per i periodi contributivi maturati successivamente al 2° anno di contratto di apprendistato.

L'aliquota contributiva in capo all'apprendista è, invece, sempre pari al 5,84%.

La Legge di Stabilità 2012, con l'intento di promuovere l'occupazione giovanile, ha ora stabilito che i datori di lavoro con al massimo 9 dipendenti e che decidono di assumere ap-

prendisti dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 godranno di uno sgravio contributivo totale (100%) per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto (periodo che coincide generalmente con la durata massima del contratto di apprendistato stesso). Per i periodi contributivi maturati successivamente al 3° anno di contratto di apprendistato, si passa poi all'aliquota contributiva ordinaria prevista per l'apprendistato pari al 10%. Si precisa che, ai fini del calcolo del numero dei dipendenti, rilevano i lavoratori in possesso di qualunque qualifica, inclusi:

- dirigenti e lavoratori a domicilio;

- lavoratori part-time e intermittenti in proporzione alle ore di lavoro effettivo;

- lavoratori a termine, in proporzione alla durata del contratto.

Non rilevano ai fini di detto computo, invece:

- gli altri apprendisti;

- i lavoratori assunti con contratto d'inserimento;

- i lavoratori somministrati;

- i lavoratori assenti, se in loro sostituzione è stato assunto un altro lavoratore che rientra nel computo dell'organico aziendale.

La stessa Legge di Stabilità ha poi previsto che dal 2012 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali stanzerà annualmente, con proprio decreto, risorse fino a 200 milioni di euro per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50% destinato ai contratti di apprendistato professionalizzante.

Il contratto di apprendistato comporta vantaggi sia per il datore di lavoro, che per l'apprendista. Ricordiamoli in breve.

I vantaggi del contratto di apprendistato per il datore di lavoro:

- aliquota contributiva ridotta al 10%, o addirittura pari a zero per i primi 3 anni di contratto di apprendistato, come previsto in base alle nuove norme per le imprese fino a 9 dipendenti;

- possibilità di "sotto-inquadramento", cioè di inquadrare l'apprendista con 2 livelli in meno rispetto ai lavoratori ordinari che svolgono le stesse mansioni, con una conseguente riduzione della retribuzione in base al minore livello assegnato o, in alternativa, retribuzione in misura percentuale;

- terminato il periodo di formazione - generalmente pari a 3 anni -, possibilità di:

- continuare il rapporto senza dare alcuna comunicazione e fruendo ancora, per l'anno successivo al termine dell'apprendistato, dei benefici con-

tributivi previsti per tale contratto;

- recedere dal rapporto senza addurre alcuna motivazione (salvo rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal contratto);

- esclusione degli apprendisti dal computo dell'organico richiesto in base alle norme sul lavoro (gli apprendisti non sono calcolati ai fini della verifica del superamento dei 15 dipendenti da parte dell'impresa).

I vantaggi del contratto di apprendistato per il dipendente apprendista:

- possibilità di conseguire qualifiche che rendono più semplici i percorsi lavorativi;

- per i giovani tra i 15 ed i 25 anni, possibilità di conseguire un titolo di studio o una qualifica alternando lavoro e istruzione;

- per i giovani tra i 18 ed i 29 anni, possibilità di acquisire una qualifica professionale mediante l'apprendi-

stato professionalizzante;

- riduzione dell'attrattiva di forme contrattuali irregolari.

### **La formazione obbligatoria**

Naturalmente, condizione essenziale per fruire delle agevolazioni dell'apprendistato è l'effettivo svolgimento della formazione prevista dal contratto di apprendistato. In caso contrario, sono previste sanzioni molto pesanti a carico del datore di lavoro: la restituzione dei contributi risparmiati aumentati al doppio; una sanzione amministrativa da 100 € a 600 € per ogni violazione e in caso di recidiva, da 300 € a 1.500 €; la possibilità per l'apprendista di chiedere la trasformazione in contratto ordinario, facendo venir meno al datore di lavoro la possibilità di recedere dal contratto alla fine del periodo formativo.



## Modica: maggiore serenità per i proprietari di aziende agricole e case rurali, cala il canone dei varchi sulle strade extraurbane

**È** stato deciso nell'ultima seduta di giunta del 2011, così il nuovo anno porta buone notizie e certamente maggiore serenità per i proprietari di aziende agricole e case rurali. Il canone dei varchi esistenti sulle strade extraurbane è stato infatti modificato.

L'Amministrazione comunale di Modica guidata dal Sindaco Antonello Buscema ha infatti riportato il costo dei varchi a 3 euro e 50 centesimi al metro lineare, accogliendo le richieste venute da associazioni di categoria come Coldiretti ed Unsic, che

avevano sollevato il caso. L'amministrazione aveva in un primo tempo applicato la tariffa vigente per i passi carrai in città, per cui i costi per i residenti nelle zone rurali erano praticamente raddoppiati non tenendo conto della specificità del contesto e soprattutto della necessità degli agricoltori in particolare di godere dei varchi per l'accesso dei mezzi alle proprie aziende e proprietà.

Le cartelle precedenti notificate a inizio 2012 che sono state al centro delle proteste saranno annullate e nelle prossime settimane saranno in-

viate invece le comunicazioni contenenti le nuove disposizioni con l'aliquota decisa dalla giunta.

Per regolamentare tutta la materia non è stato escluso in sede di giunta la redazione di un regolamento che disciplinerà l'aliquota in base alla tipologia di varco. Il caso è stato determinato dal passaggio della titolarità di molte strade prima di competenza provinciale al comune con il conseguente cambiamento nell'applicazione delle aliquote.

## L'Unsic Modica chiede nuovo bando per i Fondi ex Insicem

**L'**espletamento del nuovo bando dei Fondi ex-Insicem dell'azione strategica 5, in particolare quelle riguardanti la capitalizzazione, la ricapitalizzazione e il ripianamento delle passività per le aziende iblee è oggetto di un intervento del Dirigente dell'Unsic Ignazio Abbate, che chiama in causa i presidenti della Provincia e della Camera di Commercio, visto che ormai da mesi si è conclusa l'istruttoria e la quasi totale liquidazione delle aziende che hanno partecipato al precedente bando, non potendo utilizzare i due/terzi degli otto milioni di euro a disposizione della Misura, è in crisi. "Le aziende iblee - spiega Abbate -

hanno bisogno di liquidità per condurre le proprie attività, e per rilanciarle sia dal lato infrastrutturale che in quello dell'ordinaria conduzione.

È importante espletare immediatamente il bando in modo da eliminare le viziosità che hanno caratterizzato le istruttorie delle pratiche del 1° Bando limitandone l'utilizzo al punto che, delle oltre 200 istanze, solo 89 sono state ammesse a liquidazione.

Come Rappresentante dell'Organizzazione Unsic, ho sempre espresso pubblicamente le mie più totali perplessità sulla farraginosità del regolamento e ancor più sulla criticità di un Bando confusionario, che in modo forzato ha messo insieme tutti i com-

parti produttivi della nostra Provincia, anche se le esigenze e le caratteristiche dei singoli comparti facevano presagire ad una impossibile coesistenza, nonostante ciò, sono stato uno dei pochi che ha cercato di far sfruttare questa possibilità di finanziamento al maggior numero di aziende iblee".

Nell'impossibilità di espletare in tempi brevi una rivisitazione del Vecchio Bando, Abbate invita anche a nome delle centinaia di aziende Agricole che rappresenta, a mettere a disposizione le somme non spese anche con una riproposizione della vecchia formula, nella speranza che le aziende partecipino al Bando.

## Unsic Conversano: inaugurata la nuova sede e presentate le nuove attività

---

**S**i è tenuta giovedì 16 febbraio 2012, presso la sala consiliare del comune di Conversano, in provincia di Bari, la cerimonia di presentazione delle attività dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori (UNSIK), organizzazione presente a Conversano dal 2009 e diretta dal giovane Francesco Solfrizzi. La nuova sede cittadina è stata inaugurata in via Di Vagno 26/A alla presenza dell'avv. Giuseppe Lovascio sindaco primo cittadino di Conversano, della dott.ssa Francesca Lippolis, Assessore ai Servizi Sociali, dell'Avv. Daniela Colucci Responsabile Assistenza Legale Unsic Conversano, e di Don Giuseppe Goffredo vice-parroco della Basilica Cattedrale. Il Sindaco nel suo intervento ha salutato il numeroso pubblico presente in

sala Consiliare, ricordando che il Comune è sempre la casa di tutti i cittadini di Conversano e non; inoltre ha evidenziato l'importante ruolo che gli enti di assistenza sindacale hanno sul territorio specie in questo particolare momento. Lo stesso Lovascio ha ricordato, inoltre, l'ottimo lavoro svolto dall'Unsic Conversano sino ad oggi e ha rinnovato la fiducia e la collaborazione che la stessa Amministrazione Comunale ripone nei confronti della organizzazione sindacale.

Successivamente Francesca Lippolis ha portato il proprio saluto, complimentandosi per il rinnovato lavoro che l'Unsic si propone di svolgere. L'ultimo saluto è toccato a Don Giuseppe Goffredo, il quale si è soffermato sul buon rapporto esistente fra il sindacato diretto da Francesco Sol-

frizzi e la Basilica Cattedrale, la quale in molte occasioni ha ospitato diverse iniziative a scopo sociale. Infine, Francesco Solfrizzi, responsabile della sede zonale Unsic, ha tracciato il bilancio dell'ottima attività svolta sino ad ora dall'Associazione.

Ha ringraziato tutti gli iscritti presenti, l'Amministrazione Comunale per la vicinanza espressa in tante occasioni. Dopo la cerimonia si è proceduto alla benedizione della sede di via Di Vagno 26/A (meglio conosciuta come Calata Carmine), che sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. L'UNSIK Conversano è prontissimo a ripartire, specie in questo momento in vista della prossima campagna di Dichiarazioni dei Redditi, Disoccupazioni Agricole e Imu.

---

## UNSIK Cosenza: meeting sui nuovi accordi Stato-regioni

---

**L**a sicurezza è un tema importante dato che il numero degli infortuni è ancora alto.

Rimane una delle problematiche prioritarie sulle quali sensibilizzare il mondo del lavoro, specialmente in un'ottica di prevenzione.

È necessario sviluppare, perciò, un'adeguata formazione in materia di sicurezza, in modo che, all'interno degli ambienti di lavoro, si riconoscano e valutino meglio le condizioni di pericolo. Con le novità introdotte dalla Conferenza Stato Regioni in

data 21/12/2011 viene data attuazione ad alcune disposizioni proprio in materia di formazione già previste nel Testo Unico D. Lgs. 81/08.

Si delineano più chiaramente gli adempimenti del sistema formativo che dovrà sempre più seguire criteri di professionalità. Le novità introdotte hanno un importante impatto sulle aziende andando ad interessare: datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori tutti.

L'Asic (Agenzia sviluppo imprese Cesapi), l'Aifos (Associazione italiana

formatori della sicurezza sul lavoro) di Cosenza e l'Unsic, in collaborazione con la Bcc mediocrati, Fondo professioni, Sts Engineering soc. coop. arl, hanno organizzato un seminario di studio dal titolo "I nuovi accordi Stato-regioni: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro".

Il Consorzio Cesapi, l'Aifos, Fondo professioni ed Sts engineering da tempo cooperano sinergicamente per l'erogazione di una formazione di qualità. Il seminario, che si è tenuto il 18 febbraio scorso, ha affrontato le

più recenti novità normative rappresentate dall'accordo sulla formazione dando alle aziende i primi riferimenti operativi per ottimizzare il recepimento degli obblighi diminuendo così il rischio di sanzioni.

La maggior parte dei partecipanti ha preventivamente dichiarato la volontà di prender parte all'evento. L'evento si è svolto all'interno della sala "De Cardona" della direzione generale della Bcc mediocrati in via Alfieri di Rende, in provincia di Cosenza. Una struttura capiente ed ospitale dotata di supporti audio e video, la costante attività di vigilanza, servizio hostess per la fornitura gratuita di caffè per i break che si sono intervallati durante il lungo pomeriggio.

Una cartella contenente del materiale informativo ed una scheda di gradimento (utile al rilevamento dell'interesse suscitato dal seminario) è stata consegnata dai partecipanti alla fine dell'incontro.

Nel corso del meeting pomeridiano di sabato sono intervenuti: Carlo Franzisi, Presidente Unsic Provinciale e direttore Cfa Aifos Cosenza, Lorenzo Federico, responsabile area sud Aifos, Franco Valente, direttore generale Fondo professione, Enzo Rindinella, responsabile progettazione Sts engineering, Roberto Raineri, responsabile organizzativo di Fondo professioni, Carmine Salamone, consigliere nazionale Aifos ed Emilio Servolino, presidente Cesapi imprese.

La relazione sui contenuti dei nuovi accordi Stato-regioni è stata affidata all'ing. Giuseppe Grandinetti, responsabile dell'Unità operativa vigilanza tecnica direzione provinciale del lavoro.

A sommi capi sono state esplicitate le novità riguardanti la formazione. Docenti qualificati, modalità di erogazione più efficaci sono al centro del nuovo modo di istruire alla sicurezza. E' stata lamentata una mancanza di cultura alla prevenzione ed una cattiva o quasi inesistente informazione sugli adempimenti che qualsiasi re-

altà aziendale deve tenere. I lavoratori ma, in generale, tutti i soggetti che a vario titolo sono impiegati in un sistema aziendale devono essere informati e formati in maniera adeguata per ridurre i rischi per la salute fisica e mentale sui posti di lavoro.

La notizia più importante degli accordi del 21 dicembre riguarda l'individuazione della durata della formazione in base al rischio dell'attività aziendale che può essere basso, medio, alto. Inoltre, i corsi possono essere anche strutturati in modalità e-learning e con sistema misto aula e-learning ma devono seguire degli standard precisi. Tra le considerazioni fatte dai partecipanti, che alla fine della parte seminariale hanno interagito con i relatori ponendo dubbi e perplessità, alcune hanno assunto un'importanza fondamentale perché possono diventare uno spunto di riflessione e di miglioramento nell'erogazione della formazione a tema nella sicurezza. Ad esempio una proposta interessante è stata quella fatta da

un'insegnante: fare formazione anche nelle scuole non solo per tutti quelli che ci lavorano ma anche per gli alunni, i quali si confrontano quotidianamente con ambienti, apparecchiature e, dunque, "rischi".

Altro problema emerso riguarda la difficoltà dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di confrontarsi con gli imprenditori: si lamenta la necessità di maggiore autonomia e potere di incidenza nell'organizzazione aziendale. Alla fine della parte teorica ricca anche di spunti pratici è stato distribuito ai partecipanti un test di verifica di apprendimento sui contenuti che tutti hanno superato positivamente. L'attestato consegnato alla fine è certificato con ologramma Aifos. Ogni partecipante, dunque, ha ricevuto una certificazione unica, perché ad ognuna corrisponde un numero di codice. La partecipazione al seminario è stata completamente gratuita, con validità di quattro ore di aggiornamento Aspp, Rspp e RIs per tutti i macrosettori Ateco.



## Unsic Lecce: R.O.S.A. (Rete per l'Occupazione e i Servizi di Assistenza) erogazione di incentivi all'assunzione di Assistenti Familiari

---

Il Presidente Provinciale dell'Unsic Lecce, Peppino De Luca, in una nota comunica che sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 1° febbraio 2012 è stata pubblicata la delibera di Giunta della Regione Puglia del 29 dicembre 2011, n. 3036 relativa alla approvazione del percorso formativo per assistente familiare nell'ambito del progetto RO.SA. Il progetto prevede l'erogazione, su specifica domanda, di contributi economici ai nuclei familiari o ai singoli cittadini che hanno in carico persone non autosufficienti e che hanno assunto un assistente familiare iscritto negli elenchi speciali presso i Centri per l'Impiego pugliesi. Tale incentivo consiste in un sostegno economico di importo pari ai contributi previdenziali versati in relazione al rapporto di lavoro instaurato,

fino ad un massimo di euro 5.000,00 su due anni consecutivi, pari ad euro 2.500,00 all'anno. Il limite di reddito, ai fini ISEE, da non superare è fissato in euro 30.000,00.

Le domande di accesso al contributo saranno finanziate con modalità "a sportello", cioè sino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili. Le persone interessate a lavorare nell'ambito dell'assistenza familiare domiciliare, potranno iscriversi negli elenchi speciali istituiti presso i Centri per l'Impiego. L'iscrizione a tali elenchi è subordinata al superamento di un colloquio di valutazione delle competenze professionali da parte degli operatori del Centro per l'Impiego, appositamente formati a questo compito. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle sedi del patronato ENASC o dell'UNSCIC Provinciale di Lecce.



---

## Nuova sede UNSIC a San Ferdinando di Puglia

---

È stata inaugurata di recente una sede zonale Unsic a San Ferdinando di Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Nell'ambito dell'evento sono intervenuti il Presidente Provinciale Unsic BAT, Nicola Signorile, che ha ricordato i servizi e i prodotti che offre l'Associazione, utili strumenti che si distinguono per garanzia e affidabilità, stringendo anche accordi di collaborazione con strutture leader. Ha,

inoltre, sottolineato che all'Unsic si possono iscrivere quasi tutte le categorie di lavoratori, poiché, ormai da alcuni anni, l'Associazione rappresenta a livello nazionale e territoriale ed in particolare nella provincia di Barletta un punto di riferimento per famiglie, lavoratori e imprese.

L'Unsic, infatti offre servizi di assistenza fiscale con i suoi centri di raccolta territoriali, di patronato e di assistenza agricola. Il neo Presidente

della nuova sede Unsic, Pino Zingaro ha tenuto a ringraziare i dirigenti provinciali e regionali dell'associazione per la fiducia risposta, con l'impegno di seguire la sede di San Ferdinando di Puglia raccogliendo un po' quello che è il motto dell'Associazione "la vicinanza al cittadino in ogni sua pratica", al fine di fornire un servizio basato più sulla qualità che sulla quantità.

---



## Agea: sul portale Sian i servizi web per la presentazione della Domanda Unica

**L'**Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – ha reso noto in un comunicato il 2 marzo scorso che “a partire da lunedì 5 marzo 2012 l’Organismo pagatore AGEA pubblica sul portale SIAN i servizi web per la presentazione della Domanda unica e delle domande a superficie per lo Sviluppo Rurale dell’anno 2012. Dalla presentazione delle domande a superficie dello Sviluppo

Rurale, il 5 marzo, sono escluse le aziende ricadenti nelle regioni: Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Campania e Basilicata. Anche per le domande uniche 2012 verrà applicata una limitazione territoriale per la compilazione delle domande aventi almeno una particella ricadente nelle zone “refresh 2011”. A partire da lunedì 12 marzo 2012, potranno essere compilate le domande per ambedue

gli aiuti senza più limitazioni territoriali. Si precisa infine che a seguito della recente conferma circa l’ammissibilità dell’aiuto nazionale a favore delle superfici interessate dalla frutta a guscio, la procedura informatica, nell’ambito della Domanda unica, che consentirà la presentazione di una domanda comprensiva anche di questa richiesta di premio, verrà resa disponibile a partire dal 15 marzo”.

## Lazio: approvata legge su tracciabilità prodotti agricoli e agroalimentari

**È** stata approvata dalla Giunta della Regione Lazio la proposta di legge sulle “Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari”, finalizzata a garantire qualità e sicurezza dei prodotti regionali, con un’attenzione particolare a chi produce e a chi compra e consuma, quindi su tutta la filiera. “Con questo provvedimento - ha detto la Presidente della Regione Renata Polverini- valorizziamo i prodotti provenienti da una filiera tutta regionale, dalla materia prima al prodotto finito, anche attraverso un marchio regionale di qualità che racchiuda sotto lo stesso segno le eccellenze agroalimentari del Lazio. Questa legge si inserisce nell’articolato percorso che questa giunta ha messo in campo per sostenere il comparto agricolo e promuovere i prodotti made in Lazio, asset strate-

gici per un complessivo rilancio dell’economia regionale in cui l’agricoltura gioca un ruolo fondamentale”. La legge sulla tracciabilità dei prodotti mira a istituire una filiera regionale in grado di assicurare ai consumatori l’origine e la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, e incentivare la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica tipica regionale. La normativa prevede l’istituzione di un marchio regionale collettivo di qualità, controlli sull’uso dello stesso marchio e sul rispetto dei disciplinari di produzione dei prodotti, e interventi di educazione alimentare e di attività di promozione. L’assessore alle Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali della Regione Lazio, Angela Birindelli, ha dichiarato che la legge sulla tracciabilità è “una legge importante per incentivare il miglioramento della qualità delle produzioni, il recupero

del rapporto con il territorio e la massima trasparenza in termini di tracciabilità del prodotto.

Un modello di sviluppo innovativo che, nell’ottica di una moderna agricoltura multifunzionale, rilancia il territorio come vero valore aggiunto dei nostri prodotti agricoli e principale volano di crescita per il turismo rurale ed enogastronomico.”

“E’ prevista dalla legge, inoltre, la concessione di contributi per la costituzione e l’avviamento dei comitati promotori e delle associazioni di controllo dei prodotti agricoli e agroalimentari certificati.

La legge risponde all’esigenza di sostenere il reddito delle imprese agricole; avviare un’azione forte e costante di promozione e identificazione della produzione laziale; facilitare e incentivare l’accesso dei prodotti certificati nei principali canali della distribuzione moderna.”

## Mipaaf: bandi sulla promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

---

**L**il 16 aprile 2012 è la data ultima per gli Organismi nazionali del settore agricolo per chiedere contributi da impiegare nella promozione dei propri prodotti nei paesi terzi e sul mercato interno.

“La Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha, infatti, pubblicato i seguenti inviti: invito a presentare proposte ai sensi del regolamento ce del consiglio 3/2008 e del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1085/2011 della

commissione che modifica il regolamento (Ce) della Commissione 501/2008 azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei mercati dei paesi terzi e azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno. Ai fini della valutazione la priorità verrà data ai programmi che mettono in evidenza l’interesse comunitario, in particolare in termini di qualità, valore nutrizionale, sicurezza e rappresentatività della produzione agricola e alimentare, e che non presentino sovrapposizioni di mercati-

Paese e prodotto con programmi già finanziati ed ancora in corso.

Qualsiasi riferimento all’origine del prodotto deve essere secondario rispetto al messaggio principale.

Le domande vanno inviate al Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ XI (Promozione e valorizzazione), Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, via XX Settembre, n.20 - 00187 Roma.”


---

## La Regione Abruzzo stanZIA quasi 2 mln per le imprese vitivinicole

---

**L**a Giunta regionale abruzzese ha approvato il Programma operativo della Misura investimenti settore vitivinicolo. “Per la campagna 2011-2012 la dotazione finanziaria assegnata dal Ministero delle Politiche agricole alla Regione è di 1.763.818 euro. I beneficiari sono le imprese agricole abruzzesi, singole o associate, che svolgono le fasi di trasformazione, conservazione e invecchiamento, imbottigliamento e confezionamento e commercializzazione. Gli investimenti realizzabili devono essere finalizzati a migliorare il rendimento globale delle imprese vitivinicole e debbono consistere in interventi per l’esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione, per la vendita di prodotti, per

l’e-commerce finalizzati al commercio elettronico, realizzazione di showroom e negozi esperenziali e laboratori d’analisi per il controllo della qualità. Verranno finanziate le spese per l’acquisto di attrezzature ed elementi di arredo per il punto vendita, per l’esposizione e la degustazione, spese per l’allestimento di strutture realizzabili nei canali della grande distribuzione. Le imprese devono inoltre dimostrare che gli investimenti migliorino il rendimento globale dell’impresa nonché le aspettative in termini di competitività, attraverso la presentazione di una relazione dettagliata del piano di investimento che si intende realizzare. L’importo del contributo alle imprese è pari al 40% del totale del progetto presentato.”



## Latte: il Ministro Catania presenta gli aspetti più salienti del nuovo pacchetto approvato a Bruxelles

**A** fine febbraio l'Europarlamento ha dato il via libera definitivo ad un nuovo pacchetto di misure per il settore latte, mettendo a punto una serie di misure anticrisi per il settore.

Il progetto di regolamento definito "Pacchetto latte" si configura, sul piano giuridico, come una modifica del regolamento del Consiglio europeo 1234/2007, relativo all'Ocm unica, da adottare secondo la procedura di codecisione prevista dal Trattato sul funzionamento dell'unione europea. Il ministro Catania ha tenuto a spiegare nell'ambito di una specifica conferenza stampa, i punti fondamentali del progetto di regolamento contrattuale dei prodotti lattiero-caseari approvato a Bruxelles.

Come pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole riportiamo gli aspetti salienti del provvedimento che sono stati così riassunti:

1) Riconoscimento delle organizzazioni professionali e interprofessionali. Viene introdotto l'obbligo, per gli Stati membri, di riconoscere le organizzazioni professionali di produttori di latte, costituite su iniziativa dei produttori, che perseguono determinate finalità definite dal regolamento.

2) Negoziazione del prezzo del latte. Il ruolo innovativo conferito alle organizzazioni professionali è costituito dalla negoziazione del prezzo del latte in deroga alle norme sulla concorrenza.

La negoziazione del prezzo può avere luogo indipendentemente dalla proprietà del latte da parte delle organizzazioni professionali.

Ogni organizzazione professionale può negoziare un quantitativo di latte non superiore al 3,5% della produzione comunitaria e al 33% della produ-



zione dello Stato membro in cui avviene la negoziazione (45% per Stati membri che non producono più 500.000 Tonn.). Il rispetto delle percentuali è monitorato dalla Commissione. I quantitativi di latte negoziato non devono essere coperti da vincoli di conferimento con altre organizzazioni professionali o cooperative.

3) Programmazione della produzione dei formaggi Dop e Igp. Gli Stati membri, su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta o di un'organizzazione interprofessionale o di un gruppo di operatori, potranno adottare norme per consentire, per periodi limitati non superiori a 3 anni,

comunque rinnovabili, la programmazione della produzione dei formaggi protetti da denominazione di origine o indicazione geografica.

Le regole di programmazione dovranno essere concordate tra le parti interessate.

L'accordo dovrà coinvolgere almeno due terzi dei produttori di latte o loro rappresentanze che esprimono almeno i due terzi del latte utilizzato per la produzione del formaggio in questione e, se del caso, almeno due terzi dei produttori del formaggio in causa che rappresentino almeno i due terzi della produzione del quel formaggio nella zona di produzione.

La programmazione non deve prevedere la fissazione di prezzi, non deve causare penuria del prodotto, non deve creare discriminazioni, costituire barriere nel mercato o ledere i piccoli produttori.

4) Clausole di salvaguardia per interrompere eventuali distorsioni di concorrenza. La Commissione potrà intervenire per intimare allo Stato membro l'abrogazione di norme di programmazione non compatibili con il diritto comunitario o che creano distorsione di concorrenza.

5) Deleghe conferite alla Commissione. La Commissione adotterà, con atti delegati, norme per il riconoscimento di organizzazioni professionali e interprofessionali transfrontaliere, le regole per l'assistenza amministra-

tiva e le regole per il calcolo dei volumi di latte coperti da negoziazione.

6) Comunicazioni alla Commissione in materia di latte raccolto. A partire dal 1° aprile 2015 sono previste comunicazioni obbligatorie delle quantità di latte raccolto da parte dei primi acquirenti. Le modalità di comunicazione saranno stabilite con atti esecutivi.

7) Obbligo di contratti scritti. Gli Stati membri possono imporre contratti scritti per le consegne di latte e/o obbligare l'acquirente a fare un'offerta scritta per i contratti di fornitura.

I contratti devono indicare il prezzo pattuito, che può essere fisso o indicizzato, il volume di latte interessato, la durata, i termini di pagamento, gli accordi per la raccolta e la consegna

nonché le clausole applicabili in causa di forza maggiore. Per quanto concerne la durata del contratto gli Stati membri possono prevedere una durata minima del contratto di almeno 6 mesi o far includere nell'offerta scritta da parte dell'acquirente l'indicazione di una durata minima di almeno 6 mesi.

L'allevatore potrà rifiutare la fissazione di una durata minima e negoziare liberamente questo elemento con l'acquirente ferma restando la libera negoziazione di tutti gli altri aspetti.

8) Entrata in vigore. Il regolamento sarà pubblicato probabilmente a marzo 2012 ed entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.





### LOMBARDIA: BANDO INFRASTRUTTURE, PSR – MISURA 125 B

La Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio con decreto n. 904 del 09/02/2012 ha approvato il nuovo bando relativo alla misura 125 B "Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico e idrico" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

La Misura 125 B finanzia lo sviluppo e l'adeguamento delle infrastrutture di accesso (strade agro-silvo-pastorali), degli acquedotti e degli elettrodotti per migliorare la competitività delle aziende che operano in montagna. Possono fare domanda, Enti Pubblici territoriali, Consorzi forestali, Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario competenti per territorio; Consorzi di bonifica (compresi quelli di II grado); Consorzi di miglioramento fondiario (compresi quelli di II grado), Imprese agricole associate. Sono finanziati interventi di: manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali di utilizzo collettivo; costruzione di nuove strade agro-silvo-pastorali di utilizzo collettivo; manutenzione straordinaria di acquedotti rurali e opere irrigue di interesse collettivo con funzione multipla a servizio delle attività agricole; costruzione nuovi di acquedotti rurali e opere irrigue di interesse collettivo con funzione multipla a servizio delle attività agricole; Costruzione elettrodotti rurali di interesse collettivo.

Gli interventi devono essere realizzati in Lombardia nelle aree svantaggiate montane riportate nell'allegato 12 al PSR 2007-2013.

La domanda telematica deve essere presentata dal 14/02/2012 al 30/04/2012.

### POTENZA: SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO D'INTESA PER L'AVVIO DI PATTI FORMATIVI LOCALI

"Gli obiettivi della strategia Europa

2020, con i tre pilastri della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, rispetto ai quali è sempre più urgente un'attualizzazione della normativa regionale in materia di formazione, risalente al 2003, e la necessità di rifondare un equilibrio tra saper e saper fare, rappresentano il quadro entro cui si inserisce la volontà di costruire partenariati forti e stabili, i patti formativi locali, appunto, in grado di riqualificare la domanda di lavoro, per rispondere e condizionare l'offerta". È quanto ha dichiarato il presidente della Provincia di Potenza, Piero Lacorazza, sottoscrivendo il protocollo d'intesa per l'avvio e l'attuazione dei Patti formativi locali (Pfl) in Provincia di Potenza.

"Attraverso i Pfl, infatti, ogni area è accompagnata, attraverso un processo di animazione promosso dalla Provincia, a selezionare un tematismo tra quelli strategici per lo sviluppo regionale (ambiente e sostenibilità, energia, Ict, turismo e cultura, welfare e terzo settore), ossia un orientamento capace di modificare significativamente le dinamiche di sviluppo dell'area di riferimento".

"E' necessario accompagnare questo processo con strumenti legislativi adeguati e dunque superare la legge 33/2003 sulla formazione. Il presupposto di partenza è il seguente: più si riesce a dar qualità alla formazione e all'istruzione, maggiori saranno le opportunità che la Basilicata e i giovani lucani potranno avere per abitare il futuro". "Non a caso, contestualmente allo schema di indirizzo del Pfl, la Giunta provinciale ha adottato un documento strategico, proprio dal titolo "Abitare il futuro", nel quale sono contenuti strumenti formativi e azioni, da avviare quest'anno in via sperimentale. Molti altri sono, poi, gli atti messi in campo a sostegno della qualità del sistema di offerta formativa, dall'avviso 'Salvaprecari' al sistema a qualifiche triennali dell'Istruzione e formazione professionale (I&fp)".

"Occorre guardare alla formazione non come punto di approdo, bensì come processo di fertilizzazione per cambiare profondamente la società. Abbiamo dunque l'esigenza di aggiornare i nostri moduli di approccio all'innovazione, e i Pfl, in quest'ottica, sono uno strumento straordinario, che restituisce alla Provincia anche quel ruolo di coordinamento e di gestione delle reti della conoscenza che le è naturale".

### SICILIA: 27 MILIONI PER IMPRESE TURISTICO RICETTIVE

E' stato emanato dal dipartimento Ambiente della Regione Sicilia il bando pubblico, relativo all'obiettivo del PO Fesr 2007-2013 "Rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in un'ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo". Il bando, che attiva risorse per 27 milioni di euro, riguarda la linea d'intervento 3.2.2.4 "azioni congiunte di tutela, sviluppo sostenibile e promozione imprenditoriale del sistema della Rete ecologica siciliana". Destinatari degli interventi sono le piccole e medie imprese del settore della fruizione turistica e turistico-alberghiera, che operano nei comuni facenti parte della Rete ecologica siciliana. Per rafforzare i centri minori saranno ritenuti prioritari gli interventi nei comuni inferiori a 5 mila abitanti e quelli nelle isole minori.

Saranno finanziati interventi relativi a:

- 1) attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- 2) attività di ristorazione direttamente correlate alla gastronomia tradizionale e tipica regionale siciliana e ai prodotti naturali e caratteristici;
- 3) attività rivolte alla promozione turistico-ambientale. Per le attività ricettive potranno essere ammessi esclusivamente interventi di riconver-



sione e riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente di alberghi; motels; villaggi albergo; residenze turistico alberghiere; campeggi; villaggi turistici; esercizi di affittacamere; case ed appartamenti per vacanze, case per ferie; ostelli per la gioventù; rifugi alpini; aziende turistico residenziali; turismo rurale, ad esclusione delle attività agrituristiche, perchè destinarie di interventi dell'assessorato per le risorse agricole.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" destinati a una impresa non può superare i 200 mila euro e fino al 70 per cento della spesa ammissibile e sostenuta. Le domande dovranno essere inviate all'assessorato Territorio e ambiente entro 120 giorni dalla pubblicazione in GURS.

#### **LA COMMISSIONE UE ADOTTA L'INIZIATIVA "OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI"**

Per far fronte alla crescente disoccupazione giovanile, il cui tasso ha ormai raggiunto il 21%, la Commissione europea ha adottato l'iniziativa "Opportunità per i giovani", che esorta gli Stati membri a prevenire l'abbandono scolastico aiutando i giovani a sviluppare competenze che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro, garantendo la possibilità di esperienze professionali e di formazione e agevolando l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Nonostante tutti gli sforzi messi in atto dall'Ue e dagli Stati membri, le prospettive di occupazione per i giovani europei restano fosche. Un giovane su cinque sotto i 25 anni e alla ricerca di un lavoro non riesce a trovarlo. Ci sono poi 7,5 milioni di giovani tra i 15 e i 24 anni che non lavorano, non studiano e non seguono iniziative di formazione professionale. La Commissione sollecita perciò gli Stati membri a fare un miglior uso del Fondo Sociale Europeo, che dispone di 30 miliardi di euro destinati a finanziare nuovi progetti non

ancora assegnati, e propone una serie di iniziative concrete che saranno finanziate direttamente dai fondi europei.

L'obiettivo finale dell'iniziativa è da una parte aiutare i giovani disoccupati, che hanno abbandonato la scuola o la formazione prima di ottenere un diploma di scuola secondaria superiore, a riprendere gli studi o una formazione professionale che diano loro le competenze necessarie per trovare un lavoro; dall'altra permettere ai giovani in possesso di un diploma, ma che non riescono a trovare lavoro, di avere accesso a una prima esperienza lavorativa. Tra le iniziative previste "Il tuo primo posto di lavoro EURES", grazie alla quale almeno 5.000 giovani potranno beneficiare dell'iniziativa pensata per aiutarli a trovare un'occupazione in un altro paese dell'Ue; meccanismi per assicurare che, entro quattro mesi dalla fine del loro percorso scolastico, i giovani abbiano un lavoro, proseguano gli studi o seguano un corso di formazione; un quadro per tirocini di alta qualità in modo da rendere più trasparenti le informazioni sulle opportunità disponibili a livello europeo, sulle condizioni di accesso e sugli obiettivi perseguiti. Inoltre, nel 2012 si prevede di sostenere almeno 130.000 tirocini nell'ambito dei programmi ERASMUS e Leonardo da Vinci, con ampie risorse destinate ai tirocini in azienda. Infine, la Commissione metterà a disposizione fondi per l'assistenza tecnica, destinati a sostenere gli Stati membri nell'impiego dei fondi europei disponibili, in particolare dal Fondo Sociale Europeo che dispone ancora di 30 miliardi di euro per finanziare nuovi progetti.

#### **LA REGIONE SICILIA STANZIA 11 MILIONI PER IL SETTORE PESCA**

L'assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ha finanziato un bando rivolto alla salvaguardia delle

risorse biologiche e alle innovazioni tecnologiche del settore pesca. Il bando, stanziando complessivamente 11 milioni di euro, 7 subito e 4 in seguito, frutto di risorse comunitarie, a disposizione dei pescatori e dei proprietari dei pescherecci. I contributi concessi serviranno per sostenere iniziative di tutela delle risorse biologiche e per utilizzare le innovazioni tecnologiche, quindi tecniche di pesca più selettive. Nel dettaglio, per le attività di tutela la dotazione ammonta a 2 milioni e 400 mila euro. Per l'utilizzo delle nuove tecniche, invece, sono stanziati 5 milioni. I restanti 3 milioni e 600 mila euro saranno programmati con ulteriori bandi per gli anni 2013 e 2014, e saranno destinati all'acquisto di attrezzature per l'imbarcazione. In tal caso, però, occorre che a richiedere il contributo, che copre fino ad un massimo del 12 per cento totale delle spese preventivate, anche tra progetto e operazioni bancarie, sia il proprietario del peschereccio.

#### **LOMBARDIA: STANZIATI 11,5 MILIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE DI MONTAGNA**

La Regione Lombardia ha approvato il Bando 2012 della Misura 211 del Programma di Sviluppo Rurale (Psr), che riconosce l'indennità compensativa agli agricoltori di montagna. La dotazione finanziaria disponibile è di 11.500.000 di euro. A partire dal 1° marzo fino al 15 maggio, gli agricoltori, gli allevatori e i viticoltori lombardi che operano in montagna potranno farne richiesta presso i Caa (Centri di Assistenza Agricola) e ottenere il contributo per le loro attività. "Questo è un vero e proprio contributo all'attività produttiva di montagna funzionale a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi che derivano dalle condizioni di svantaggio in cui operano e istituito per scongiurare il rischio di abbandono delle nostre montagne".

### MINISTERO DEL LAVORO: TIROCINI FORMATIVI E SANZIONI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad istanza di interpello n.3 del 27.01.2012 prt. 37/1573 ha riscontrato il quesito proposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che chiedeva se, con riferimento all'art.9bis, co.II, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996), come modificato dagli artt. 4-5 della Legge n. 183/2010 nel caso in cui l'organo ispettivo qualifichi diversamente un contratto di tirocinio comunicato regolarmente nei termini al Servizio competente, siano applicabili o meno le sanzioni amministrative previste dall'art.19, co.3, del D.Lgs. n. 276/2003. Il Dicastero ha precisato che se ricorrono tutti gli elementi per una valutazione di non legittimità del tirocinio, si dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi così come, tra l'altro, avviene in ogni altra ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro a prescindere dalla tipologia

contrattuale utilizzata ab origine.

### I VOUCHER LAVORO SARANNO IN VENDITA ANCHE NEGLI UFFICI POSTALI

In tutti i 14mila uffici postali d'Italia, è possibile acquistare e riscuotere i buoni lavoro, i cosiddetti 'voucher', nel valore nominale di 10, 20 e 50 euro, e in carnet da 25 pezzi.

Lo rende noto l'Inps in un comunicato precisando che i voucher sono uno strumento innovativo che facilita la prestazione regolare di lavoratori impegnati per un tempo limitato (lavoro occasionale e accessorio).

Nella cifra sono previste la copertura assicurativa Inail e Inps, di conseguenza i periodi di lavoro sono utili a fini pensionistici. Il datore di lavoro può acquistare i voucher in contanti o tramite Postamat, presentando la tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale o comunicando la partita Iva. E' previsto un limite giornaliero di acquisto di 5.000 euro lordi.

Dal giorno successivo all'acquisto, e prima dell'inizio della prestazione di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare all'Inps il proprio codice fiscale, la tipologia di attività, i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'ini-

zio e fine della prestazione. La comunicazione va fatta tramite Contact Center al numero 803164, o presso gli sportelli di Sede oppure online dal sito dell'Inps, accedendo alla pagina Lavoro occasionale, tramite PIN o digitando il codice identificativo di 16 caratteri presente sui voucher.

I buoni lavoro sono riscuotibili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale. Per riscuotere, il lavoratore deve presentarsi con la propria tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale. I prestatori potranno riscuotere i buoni lavoro entro due anni dal giorno dell'emissione. Il committente che non utilizza i buoni lavoro acquistati potrà chiederne il rimborso presso le sedi dell'Inps.

### FONDO SOCIALE EUROPEO: AL VIA UN PROGETTO PER DIFFONDERE LE PARI OPPORTUNITÀ NEL SUD

È partito in questi giorni e si concluderà a giugno il progetto italiano finanziato dal Fondo Sociale Europeo con l'obiettivo di diffondere una cultura moderna e inclusiva del lavoro nelle Regioni Obiettivo Convergenza. Il programma, realizzato nell'ambito dell'asse pari opportunità e non di-



scriminazione del Fondo, sarà composto da una serie di attività volte ad implementare e diffondere la Carta delle Pari Opportunità e l'Uguaglianza sul Lavoro attraverso la costituzione di una Rete di Tavoli Regionali in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

L'Unar, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha individuato nella Carta delle Pari Opportunità lo strumento più efficace per la valorizzazione delle risorse umane nelle imprese nel Meridione, affidando a Fondazione Sodalitas, promotore della Carta e da oltre quindici anni impegnata nella diffusione di una cultura di responsabilità sociale all'interno delle imprese, l'implementazione del progetto.

I tavoli regionali costituiti avranno lo scopo di sensibilizzare gli attori locali, in particolare del mondo produttivo, sul tema delle pari opportunità, di promuovere la sottoscrizione della Carta da parte di nuove aziende ed enti facilitando le PMI nella sottoscrizione e nell'applicazione della Carta, e di individuare azioni concrete replicabili per il suo sviluppo attraverso attività di monitoraggio e di diffusione di pratiche esemplari.

Ciascun tavolo sarà composto dai rappresentanti locali dei membri del comitato promotore della Carta e dai partner sostenitori (Pubbliche Amministrazioni territoriali fra cui, in primis, le Regioni, associazioni datoriali, sindacati).

#### OCCUPAZIONE: ECCO DOVE PUNTARE NEL 2012

L'Osservatorio Excelsior di Unioncamere ha reso nota l'analisi dei fabbisogni occupazionali e le proiezioni sui comparti trainanti per il 2012.

A partire dall'industria chimica e farmaceutica, che si conferma stabile sotto il profilo dell'occupazione di qualità (non solo per i chimici natural-

mente, ma anche per ingegneri, biologi e periti). Si profilano saldi il 60% dei posti creati negli ultimi mesi nelle oltre 6.000 aziende del settore, delle quali il 42% prevede di fare ricorso a nuove assunzioni nel prossimo anno. Particolarmente buono è l'andamento del settore beauty e cosmesi, che ha chiuso il 2011 con un fatturato in crescita ed un incremento dei livelli occupazionali di circa il 6%.

Per il resto, il settore primario dell'industria non pare offrire molti sbocchi ulteriori dal punto di vista occupazionale. Molti spazi si apriranno però nel terziario, in particolare nel settore alimentare e nel turismo, che è quello che ha registrato in valori assoluti il maggior numero di nuovi occupati nel corso del 2011 (166 mila).

Nonostante la crisi dei consumi tiene bene anche il retail. In programma ci sono 1.152 aperture di nuovi negozi nel corso del 2012, che daranno vita ad oltre 3mila nuove assunzioni, soprattutto tra i giovani. Commessi, cuochi e camerieri quindi dovrebbero avere vita facile, sempre che siano però all'altezza delle caratteristiche che sempre più spesso vengono richieste per questo genere di mansioni un tempo considerate poco qualificate: la conoscenza delle lingue (russo e cinese in particolare, per

gli aspiranti lavoratori nei punti vendita di alta categoria) o delle nuove tecnologie per chi ambisce a lavorare nei negozi di elettronica.

Per l'alimentare crescerà la richiesta di personale qualificato nell'utilizzo di macchinari specifici come quelli usati nella produzione del vino o dei formaggi. In costante ascesa è anche il settore sanitario e della cura della persona, che per il 2012 si conferma un importante bacino occupazionale. Infine, la green economy, dovrebbe continuare a crescere a ritmi elevati anche in Italia, soprattutto nel settore dell'eolico e del solare e ad offrire spazi occupazionali a ingegneri e professionisti specializzati.

**INPS:  
126.000 DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE A  
GENNAIO (+13,5%)**

Le domande di disoccupazione presentate all'Inps a gennaio sono state 126.569, con un incremento del 13,48% rispetto al gennaio 2011, quando le domande erano state 111.536.

Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di Previdenza sociale in una nota. Calano invece le domande di mobilità, passate da 16.746 di gennaio 2011 a 15.139 di gennaio 2012 (-9,6%).



## INPS: trasmissione telematica delle certificazioni di malattia

**L** INPS con la circolare n. 23 del 16.02.2012 ha reso ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina inerente la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Istituto medesimo.

### ***Servizi per gli intermediari delle aziende private***

L'INPS comunica che è stata estesa agli intermediari la possibilità, già concessa ai datori di lavoro di consultare gli attestati di malattia attraverso il:

- sistema di invio dell'attestato con PEC. La richiesta di utilizzo del servizio deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta certificata di una Struttura territoriale Inps tra quelle con le quali le Aziende rappresentate dall'intermediario si rapportano contributivamente. La richiesta, che deve essere inviata utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori, deve contenere i dati anagrafici dell'intermediario, completi di codice fiscale, e l'elenco delle matricole aziendali per le quali si richiede il servizio;

- sistema di accesso con PIN. Le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, sono disponibili mediante accesso con PIN al portale INPS - servizi on-line.

I sistemi appena descritti sono resi disponibili agli intermediari muniti di delega generale, da parte del datore di lavoro, allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell'Inps e che abbiano comunicato l'esistenza di tale delega all'Istituto.

Nel caso in cui invece gli intermediari siano anche titolari di un rapporto di lavoro dipendente, presso un'azienda

diversa da quella rappresentata, e vengano delegati dal proprio datore di lavoro alla consultazione degli attestati di malattia dei dipendenti di tale azienda, sarà necessaria, tra gli altri adempimenti, apposita delega personale da parte del suddetto datore di lavoro. I delegati aziendali abilitati alla consultazione degli attestati di malattia e i soggetti abilitati (delegati aziendali e intermediari) alla ricezione dell'attestato di malattia via PEC debbono comunicare tempestivamente la cessazione o sospensione dell'attività in modo che l'Inps possa provvedere alla revoca dell'abilitazione.

### ***Servizi per gli intermediari e per i datori di lavoro del settore agricolo***

Ai datori di lavoro agricoli e agli intermediari che hanno ottenuto l'autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole che effettuano il versamento dei contributi con il modello DMAG vengono resi disponibili i servizi di cui al punto precedente per consultare gli attestati di malattia degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (c.d. OTI).

I servizi messi a disposizione (PEC e accesso al portale con PIN) devono essere richiesti e nella domanda deve essere indicato il codice fiscale o la partita iva dell'azienda per la quale viene effettuato il versamento contributivo trimestrale (DMAG).

I datori di lavoro e/o l'intermediario in possesso di PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell'attestato di malattia via PEC sono tenuti a comunicare tempestivamente la cessazione o sospensione dell'attività in modo che l'Inps possa provvedere alla revoca dell'abilitazione.

### ***Servizi per gli intermediari delle Amministrazioni Pubbliche***

Gli intermediari delle Amministrazioni Pubbliche possono presentare richiesta di accesso ai servizi tramite PIN e di invio degli attestati con PEC inoltrando richiesta corredata di delega, ad una sede INPS.

Tali soggetti sono tenuti a comunicare tempestivamente la cessazione o sospensione dell'attività in modo che l'Inps possa provvedere alla revoca dell'abilitazione.

### ***Servizi per il cittadino***

È stato reso operativo un nuovo servizio che consente al lavoratore di richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS ad un numero telefonico da lui indicato. Tale servizio può essere attivato:

- per i cittadini in possesso di PIN, selezionando la nuova funzionalità introdotta nel menu della consultazione dei certificati di malattia;

- inoltrando richiesta tramite posta certificata rilasciata in base alle norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009.

La richiesta deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta Certificata di una struttura territoriale Inps indicando i propri dati anagrafici completi di codice fiscale e del numero telefonico.



## Ministero del Lavoro: nolo a caldo e responsabilità solidale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad istanza di interpello n. 2 del 27.01.2012 prt. 37/1572 ha riscontrato il quesito proposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che chiedeva la corretta interpretazione dell'art. 35, co.28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n.248/2006) concernente la responsabilità solidale dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori.

In particolare, l'istante chiedeva se il regime di solidarietà delineato dalla succitata norma potesse trovare applicazione anche in riferimento alle tipologie contrattuali del nolo a caldo eccedenti il 2% dell'importo complessivo delle prestazioni affidate con conseguente responsabilità per l'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi a carico del committente-noleggiatore.

Preliminarmente si precisa come con il termine nolo si identifica un contratto di noleggio tra due soggetti,

pubblici o privati, avente ad oggetto l'utilizzo di un macchinario e l'eventuale prestazione lavorativa di un operatore. La Corte di Cassazione inquadra questo istituto nell'ambito della disciplina civilistica del contratto di locazione distinguendo tra nolo a freddo e nolo a caldo dove il primo individua la fornitura di un bene senza alcun operatore addetto all'uso.

Il nolo a caldo, invece, prevede la fornitura di un bene e del personale addetto al suo impiego.

Nel nolo il locatore mette a disposizione solo il macchinario ed, eventualmente, l'addetto al suo utilizzo senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e nell'organizzazione aziendale del noleggiatore.

La normativa vigente, in relazione alle categorie di subcontratti aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali forniture con posa in opera e noli a caldo, prevede l'applicazione della medesima disciplina autorizzatoria del subappalto laddove ricorrano determinati presupposti quali: il contratto sia di importo superiore al 2%

del valore delle prestazioni affidate o a 100.000 euro; l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Pertanto, il Dicastero adito ritiene che la disciplina in materia di responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell'appalto e non a quella del nolo a caldo sebbene non possa escludere l'estensione quanto più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una maggior tutela per i lavoratori interessati.

Così come la Suprema Corte pur riconoscendo che l'affidamento dei lavori da parte del consorzio alle proprie consorziate non costituisce subappalto ha tuttavia ribadito la necessità di garantire la massima tutela solidaristica ai lavoratori interessati contemplata nella disciplina civilistica dell'appalto e del subappalto.

Pertanto, conclude il Dicastero, la fattispecie del nolo a caldo e dell'appalto dei servizi possono essere assimilate sussistendo la stessa ratio di tutela del lavoratore dipendente dell'impresa effettivamente operante.

## INPS: i massimali per gli ammortizzatori sociali

Inps con la circolare n. 20 dell'8 febbraio 2012 ha comunicato gli importi massimali dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ed importo dell'assegno per attività socialmente utili relativi all'anno 2012.

L'articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e

integrazioni – c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, relativi agli importi mensili massimali dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento

quale soglia per l'applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

#### **Trattamenti di integrazione salariale**

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall'art. 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che attualmente è pari al 5,84 per cento

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.014,77	Basso	931,28	876,89
Superiore 2.014,77	Alto	1.119,32	1.053,95

Tali importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.014,77	Basso	1.117,54	1.052,28
Superiore 2014,77	Alto	1.343,18	1.264,74

#### **Indennità di mobilità**

Si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2011, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.

Indennità di mobilità			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.014,77	Basso	931,28	876,89
Superiore 2.014,77	Alto	1.119,32	1.053,95

#### **Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia**

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l'importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell'art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l'anno 2012, in: euro 608,90 che al netto della riduzione del 5,84 per cento è pari ad euro 573,34.

#### **Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola**

Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge 41/86, sono pari, per il 2012, ad euro 931,28 e ad euro 1.119,32.

Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2011, trovano invece applicazione gli importi euro 906,80 ed euro 1.089,89.

#### **Assegno per attività socialmente utili**

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2012, ad euro 556,00. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'art. 26 della legge 41/86. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tale prestazione non operano né la rivalutazione annuale né l'aumento di cui all'articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.

## Infedeli registrazioni sul LUL



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad istanza di interpello n.47 del 12.12.2011 prt. 37/7718 ha riscontrato il quesito proposto dall'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro che chiedeva la corretta applicazione dell'art.39, co. VII, del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) in relazione al concetto di infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro specificamente laddove in caso di difformità tra ore registrate e somme erogate.

L'articolo ed il comma del citato disposto prevedono che, salvo i casi di

errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. Il "Lavoro" specifica altresì che il concetto di omissione è riferibile alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione: infatti affinché possa parlarsi di infedele registrazione dei dati sul LUL è necessario che tale condotta illecita possa con-

siderarsi realizzata. I dati che il Ministero considera rilevanti sono quelli che abbiano un riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro e siano considerabili "gravemente non veritieri". Tale illecito si configura ogni qualvolta la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrisponda a quella formalizzata sul libro unico: parliamo quindi dei cosiddetti "fuori busta" o di una indicazione delle ore di lavoro quantitativamente diverse da quelle effettivamente prestate.

## Contributi lavoratori domestici anno 2012

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la circolare n. 17 del 3 febbraio 2012 ha comunicato l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2012 per i lavoratori domestici. L'ISTAT ha riferito che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2010-dicembre 2010 ed il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 è risultata del 2,7%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2012 per i lavoratori domestici.

L'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito mo-

dificazioni rispetto al 2011. Restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 si determina una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.

Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove ri-

conosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

Ad ogni inizio di anno sono rivalutate in base all'indice Istat di riferimento le retribuzioni su cui sono poi determinati i contributi dovuti per l'anno in corso e gli importi sono resi noti con apposita circolare INPS.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'art. 8 del DPR 1403 del 1971 prevede che i contributi siano versati entro 10 giorni dall'evento. Pertanto, limitatamente ai casi in cui la cessazione sia intervenuta tra il 1° gennaio e la pubblicazione della citata circolare le eventuali sanzioni per ritardato pagamento saranno calcolate a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

## Contribuzione per l'anno 2012 di Artigiani e Commercianti

Il DL 201/2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 214/2011, prevede che le aliquote contributive di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps siano incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali per ogni anno, fino a raggiungere il livello del 24 per cento. Pertanto, tali aliquote, per l'anno 2012, sono stabilite nella misura del 21,30%. Con la circolare Inps n. 14 del 3 febbraio 2012 vengono rese note le aliquote da utilizzare per il calcolo della contribuzione IVS sul minimale e sul reddito eccedente, il massimale imponibile, nonché termini e modalità di pagamento. Si legge nella circolare: "L'art. 24, comma 22 del D. L. n. 201 del 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

Quindi sono previsti contributi più pesanti per artigiani e commercianti con il graduale innalzamento dell'aliquota già fin dal 2012. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2012, sono pari alla misura del 21,30%.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2012, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.

L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell'art. 35, comma 1, della legge n.183 del 2010 n. 2), fino al 31 dicembre 2014. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Per l'anno 2012, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.930,00. Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2012 (€45,70) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	21,30%	21,39%
coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	18,30%	18,39%





La riduzione contributiva al 18,30% (artigiani) e al 18,39% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	3.187,53 (3.180,09 IVS + 7,44 maternità)	3.200,96 (3.192,89 IVS + 7,44 maternità)
coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	2.739,63 (2.732,19 IVS + 7,44 maternità)	2.753,07 (2.745,63 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul "minimale" rapportato a mese risulta pari a:

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	265,63 (265,01 IVS + 0,62 maternità)	266,75 (266,13 IVS + 0,62 maternità)
coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	228,30 (227,68 IVS + 0,62 maternità)	229,42 (228,80 IVS + 0,62 maternità)

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa, il contributo per l'anno 2012 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2011 per la quota eccedente il predetto minimale di € 14.930,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di € 44.204,00.

Per i redditi superiori a € 44.204,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

	scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a 44.204,00	21,30%	21,39%
	da 44.204,01	22,30%	22,39%
coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 44.204,00	18,30%	18,39%
	da 44.204,01	19,30%	19,39%

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2012. I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012."

## INPS: contributi gestione separata

**C**on la Circolare n. 16 del 03.02.2012 l'Inps ha comunicato le aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2012 per gli iscritti alla gestione separata.

L'articolo 22, comma 1 della legge di stabilità (l. n. 183 del 12 novembre 2011) ha previsto che dal 1 gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento.

Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell'anno 2012 e le relative aliquote di computo sono complessivamente fissate come segue:

per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie le aliquote sono 27,72% (27,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);

soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbli-

gatoria l'aliquota è del 18,00%. La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell'onere totale.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corrispondenza del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA). Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012).

Le aliquote del 27,72 per cento e del 18,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2012 è pari a euro 96.149,00.

Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti, di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del

T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente.

Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2011. Per quanto concerne l'accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l'anno 2012 detto minimale è pari ad euro 14.930,00. Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 18 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 2.687,40 mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 27,72 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.138,60 (di cui 4.031,10 ai fini pensionistici).

Qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).



# Indennità di disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo

**S**ono stati forniti importanti chiarimenti in merito alla disciplina dell'Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti ai Lavoratori dello Spettacolo suddivisi per categorie di appartenenza. Li ha dati l'Istituto nazionale di Previdenza sociale con la circolare n. 22 del 13.02. 2012. Infatti, alla luce della disamina effettuata in ordine alle modalità con cui si svolge, in determinati ambiti, l'attività lavorativa da parte di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo si è ritenuto di escludere dal novero del "personale artistico, teatrale e cinematografico" di cui all'art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827 del 1935, le seguenti categorie di lavoratori: assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro; aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, definiti anche "assistenti alla regia"; consulenti assistenti musicali; assistenti coreografi. L'Istituto precisa altresì che, nell'ambito della categoria professionale degli "attori", i lavoratori definiti "generici, figuranti e comparse" non sono da ricomprendersi nell'ambito del "personale artistico, teatrale e cinematografico" di cui all'art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827 del 1935, in quanto le relative prestazioni non sono caratterizzate da preparazione professionale, culturale e artistica. L'Inps fornisce nella circolare l'elenco riguardante il personale dipendente artistico teatrale e cinematografico per il quale è escluso l'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria. In tale elenco sono state eliminate le figure professionali individuate come aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi e consulenti assistenti musicali.

Relativamente alle figure professionali di cui maestri del coro, attori di prosa, mimi e coreografi, le modifiche sono state indicate, rispettivamente, nelle note 1, 2 e 3 dell'elenco, contenuto nella circolare consultabile sul sito Inps. Per

quanto riguarda le istruzioni operative, il personale appartenente alle categorie di cui all'elenco aggiornato suddetto, non essendo soggetto all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dovrà essere identificato, nell'ambito delle denunce contributive mensili Uniemens, inserendo nell'elemento <TipoContribuzione> il valore "10", avente il significato di "Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (DS)".

Con riferimento ai periodi di contribuzione passati e non oggetto di successiva regolarizzazione, e con riferimento sia alle domande di indennità non ancora definite anche in ragione delle incertezze interpretative emerse, sia ai ricorsi tutt'ora giacenti non ancora decisi dal competente Comitato Provinciale le Strutture territoriali INPS avranno cura di riesaminare tali domande e tali ricorsi secondo i criteri illustrati nella circolare in commento.

Il termine prescrizionale vigente per la prestazione in argomento è fissato in cinque anni. Si precisa inoltre che tale riesame dovrà estendersi anche agli eventuali ricorsi giacenti e relativi ad anni precedenti quello in corso purché non sia decorso il termine previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria.

Le Strutture territoriali INPS, al fine della definizione e del riesame delle domande e dei ricorsi di cui sopra, verificheranno l'attività svolta dal lavoratore dello spettacolo utilizzando il contratto di lavoro individuale e tutta la documentazione presentata dall'interessato.

Sulla base di tutta la documentazione predetta si provvederà a determinare se l'azienda fosse o meno tenuta, in base al nuovo elenco allegato, al versamento del contributo di disoccupazione per il lavoratore interessato.

Di conseguenza l'eventuale errata denuncia del tipo di rapporto di lavoro nelle dichiarazioni contributive (uniEmens e

DM10/Emens), dovrà dare corso ad apposita procedura di regolarizzazione della posizione contributiva del datore di lavoro interessato, fermo restando il principio dell'automaticità della prestazione.

## Assegno al nucleo familiare e maternità

L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2012 è pari, nella misura intera, a Euro 135,43. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a Euro 24.377,39.

Ovviamente, per l'assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2011, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2011. A seguito del suddetto incremento ISTAT, l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2012 al 31.12.2012 è pari a Euro 324,79 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1623,95.

Il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2012 al 31.12.2012, è pari a Euro 33.857,51.

Lo ha comunicato l'INPS con la circolare n. 29 del 1° marzo 2012 nella quale sono riportati i nuovi importi relativi alle prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per l'anno 2012.



**PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – PENSIONE DI VECCHIAIA – REGIME DI FAVORE PER I LAVORATORI DISCONTINUI – ESTENSIONE AI LAVORATORI DOMESTICI CON ORARIO RIDOTTO – ESCLUSIONE**

(CORTE DEI CASSAZIONE SENTENZA N. 3044 DEL 28 FEBBRAIO 2012)

In tema di diritto alla pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall'art. 2, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 503 del 1992 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all'intero anno solare ("di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare") non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva, e, pertanto, non opera a favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l'intero anno solare, ma con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali.

**LAVORO SUBORDINATO - QUOTE ASSOCIATIVE SINDACALI - CESSIONE - LEGITTIMITA'**

(CORTE DEI CASSAZIONE SENTENZA N. 2314 DEL 17 FEBBRAIO 2012)

"L'art. 52 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, come modificato nel 2005, conferma la legittimità della riscossione delle quote associative sindacali dei lavoratori dipendenti, pubblici e, dopo le menzionate modifiche legislative, anche privati, mediante trattenuta del datore di lavoro, in quanto esclude che simili cessioni di credito dei lavoratori subiscano limitazioni al novero dei cessionari, anche considerando che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del

lavoratore stesso che, altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale."

**RESPONSABILITÀ CIVILE – RESPONSABILITÀ DELLO STATO PER OMESSO RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE – PRESCRIZIONE – DISCIPLINA INTRODOLTA DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2012**

**– RETROATTIVITÀ – ESCLUSIONE**  
(CORTE DEI CASSAZIONE SENTENZA N. 1850 DEL 8 FEBBRAIO 2012)

In tema di responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttive comunitarie, la norma introdotta dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno soggiace al termine quinquennale ex art. 2947 cod. civ., vale soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, poiché essa non evidenzia i caratteri della norma interpretativa, idonei a sottrarla al principio di irretroattività; ne consegue che, per i fatti anteriori alla novella, opera la prescrizione decennale, secondo la qualificazione giurisprudenziale nei termini dell'inadempimento contrattuale.

(Principio affermato in fattispecie relativa al danno da omesso recepimento delle direttive CEE sui compensi dei medici specializzandi).

**LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO A TERMINE - CONVERSIONE - RISARCIMENTO AL LAVORATORE - MISURA - DISCIPLINA SOPRAVVENUTA EX ART. 32 DEL COLLEGATO LAVORO - APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO PENDENTE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - EFFETTI**

(CORTE DEI CASSAZIONE SENTENZA N. 1409 DEL 31 GENNAIO 2012)

In tema di risarcimento del danno nei

casi di conversione del rapporto a termine, la sopravvenuta disciplina dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto Collegato Lavoro), come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, si applica nel giudizio pendente in grado di legittimità, qualora tale "ius superveniens" sia pertinente alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la S.C., nel ritenere ammissibile il quesito ex art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile "ratione temporis", ha cassato la decisione impugnata in ordine alla misura del risarcimento, e, negata ogni rilevanza all'eccezione di "aliunde perceptum", non detraibile nella sopravvenuta disciplina, ha rinviato al giudice territoriale per la determinazione dell'indennità in base alla disciplina medesima).

**LAVORATORE ASSENTEISTA - LICENZIAMENTO SENZA L’AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE**

(CORTE DEI CASSAZIONE SENTENZA N. 3060 DEL 29 FEBBRAIO 2012)

La Cassazione ha affermato che una interruzione del rapporto è dovuta ad una assenza prolungata ed ingiustificata - nel caso specifico quasi due mesi - il lavoratore non si può appellare alla mancata affissione del codice disciplinare.

La Suprema Corte ha evidenziato come il requisito della presenza rientra "tra i doveri fondamentali e non accessori del lavoratore [...] e la sua inosservanza, per essere sanzionata con il licenziamento, non abbisogna di essere portata a conoscenza del lavoratore". Inoltre, l'ipotesi evidenziata non rientra tra quelle "ipotesi ... di esercizio, da parte del datore [di lavoro], del potere di licenziamento".

